



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 27 ottobre 2014
(OR. en)

**Fascicolo interistituzionale:
2014/0301 (NLE)**

**14733/14
ADD 1**

**ENV 855
IND 302
PROCIV 86
ONU 124**

PROPOSTA

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	23 ottobre 2014
Destinatario:	Uwe CORSEPIUS, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2014) 652 final - ANNEX 1
Oggetto:	ALLEGATO Atto accluso alla proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO sulla posizione da adottare a nome dell'Unione europea all'ottava riunione della conferenza delle parti della convenzione di Helsinki sugli effetti transfrontalieri degli incidenti industriali in merito alla proposta di emendamento dell'allegato I

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2014) 652 final - ANNEX 1.

All.: COM(2014) 652 final - ANNEX 1

Bruxelles, 23.10.2014
COM(2014) 652 final

ANNEX 1

ALLEGATO

Atto concluso

alla proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

sulla posizione da adottare a nome dell'Unione europea all'ottava riunione della conferenza delle parti della convenzione di Helsinki sugli effetti transfrontalieri degli incidenti industriali in merito alla proposta di emendamento dell'allegato I

ALLEGATO

Atto accluso

alla proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

sulla posizione da adottare a nome dell'Unione europea all'ottava riunione della conferenza delle parti della convenzione di Helsinki sugli effetti transfrontalieri degli incidenti industriali in merito alla proposta di emendamento dell'allegato I

Proposta di emendamento dell'allegato I della convenzione UNECE sugli effetti transfrontalieri degli incidenti industriali

Presentata dal gruppo di lavoro per lo sviluppo della convenzione

La conferenza delle parti,

riconoscendo l'esigenza di aggiornare le categorie di sostanze e di preparazioni nonché le singole sostanze e le relative quantità limite, quali contenute nell'allegato I della convenzione, per introdurre i criteri del sistema mondiale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche delle Nazioni Unite (GHS) (ST/SG/AC.10/30/Rev.4) e mantenere la coerenza con la corrispondente legislazione unionale,

tenendo conto della decisione di procedere a una revisione delle sostanze pericolose e delle relative quantità come elencate nell'allegato I e della decisione 2004/4 sull'istituzione del gruppo di lavoro per lo sviluppo della convenzione,

riconoscendo la proposta di modificare l'allegato I, stilata dal gruppo di lavoro sulla base di un accurato riesame (cfr. i verbali delle due riunioni: WGD3/3-4 settembre 2013 e WGD4/28-29 aprile 2014) e con il sostegno dell'ufficio di presidenza,

modifica l'allegato I della convenzione sulle sostanze pericolose per definire le attività pericolose come indicato oltre.

Proposta di revisione dell'allegato I della convenzione

Sostanze pericolose ai fini della definizione delle attività pericolose¹

Se una sostanza o una miscela specificatamente indicata nella parte II appartiene anche a una o più categorie della parte I, si applica la quantità limite indicata nella parte II.

Per identificare le attività pericolose, le parti tengono in considerazione le proprietà pericolose effettive o previste e/o le quantità di tutte le sostanze pericolose presenti o delle sostanze pericolose delle quali è ragionevole prevedere la possibile generazione

durante la perdita di controllo di un'attività, comprese le attività di stoccaggio nell'ambito di un'attività pericolosa.

1. Parte I.

Categorie di sostanze e miscele non specificatamente indicate nella parte II

<i>Categoria secondo il sistema mondiale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche delle Nazioni Unite (GHS)</i>	<i>Quantità limite (tonnellate metriche)</i>
1. Tossicità acuta, categoria 1, tutte le vie di esposizione ²	20
2. Tossicità acuta: categoria 2, tutte le vie di esposizione ³ categoria 3, esposizione per inalazione ⁴	200
3. Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — Esposizione singola, categoria 1 ⁵	200
4. Esplosivi - esplosivi instabili o esplosivi in cui le sostanze, le miscele o gli articoli sono assegnati alle divisioni 1.1, 1.2, 1.3, 1.5 o 1.6 del capitolo 2.1.2 dei criteri GHS oppure sostanze o miscele aventi proprietà esplosive secondo le prove della serie 2 della parte I delle <i>Raccomandazioni delle Nazioni Unite sul trasporto di merci pericolose</i> e che non appartengono alle classi di pericolo Perossidi organici o Sostanze e miscele autoreattive ^{6,7}	50
5. Esplosivi in cui le sostanze, le miscele o gli articoli sono assegnati alla divisione 1.4 del capitolo 2.1.2 dei criteri GHS ⁸	200
6. Gas infiammabili, categoria 1 o 2 ⁹	50
7. Aerosol ¹⁰ , categoria 1 o 2, contenenti gas infiammabili di categoria 1 o 2 o liquidi infiammabili di categoria 1	500 (<i>peso netto</i>)
8. Aerosol, categoria 1 o 2, non contenenti gas infiammabili di categoria 1 o 2 né liquidi infiammabili di categoria 1 ¹¹	50 000 (<i>peso netto</i>)
9. Gas comburenti, categoria 1 ¹²	200
10. Liquidi infiammabili: Liquidi infiammabili, categoria 1, oppure Liquidi infiammabili, categoria 2 o 3 mantenuti a una temperatura superiore al loro punto di ebollizione ¹³ , oppure Altri liquidi con punto di infiammabilità ≤ 60 °C, mantenuti a una temperatura superiore al loro punto di ebollizione ¹⁴	50
11. Liquidi infiammabili: Liquidi infiammabili, categoria 2 o 3, che con condizioni di trattamento particolari, per esempio alta pressione o temperatura elevata, possono comportare rischi di incidenti industriali ¹⁵ , oppure Altri liquidi con punto di infiammabilità ≤ 60 °C che con condizioni di trattamento particolari, per esempio alta pressione o temperatura elevata, possono comportare rischi di incidenti industriali	200
12. Liquidi infiammabili, categoria 2 o 3, non compresi in 10 e 11 ¹⁶	50 000
13. Sostanze e miscele autoreattive e perossidi organici: Sostanze e miscele autoreattive, tipo A o B, oppure Perossidi organici, tipo A o B ¹⁷	50
14. Sostanze e miscele autoreattive e perossidi organici: Sostanze e miscele autoreattive, tipo C, D, E o F, oppure Perossidi organici, tipo C, D, E o F ¹⁸	200
15. Liquidi e solidi piroforici, categoria 1	200
16. Liquidi e solidi comburenti, categoria 1, 2 o 3	200

<i>Categoria secondo il sistema mondiale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche delle Nazioni Unite (GHS)</i>		<i>Quantità limite (tonnellate metriche)</i>
17.	Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicità acuta 1 o cronica 1 ¹⁹	200
18.	Pericoloso per l'ambiente acquatico — tossicità cronica, categoria 2 ²⁰	500
19.	Sostanze e miscele che reagiscono violentemente con l'acqua, come il cloruro di acetile e il tetracloruro di titanio	500
20.	Sostanze e miscele che, a contatto con l'acqua, liberano gas infiammabili, categoria 1 ²¹	500
21.	Sostanze e miscele che, a contatto con l'acqua, liberano gas tossici (sostanze e miscele che a contatto con acqua o aria umida, sprigionano gas classificati per la tossicità acuta alle categorie 1, 2 o 3, come il fosforo di alluminio e il pentasolfuro di fosforo)	200

2. Parte II.

Sostanze specificatamente indicate

<i>Sostanza</i>	<i>Quantità limite (tonnellate metriche)</i>
1a. Nitrato di ammonio ²²	10 000
1b. Nitrato di ammonio ²³	5 000
1c. Nitrato di ammonio ²⁴	2 500
1d. Nitrato di ammonio ²⁵	50
2 a. Nitrato di potassio ²⁶	10 000
2b. Nitrato di potassio ²⁷	5 000
3. Pentossido di arsenico, acido (V) arsenico e/o suoi sali	2
4. Triossido di arsenico, acido (III) arsenioso e/o suoi sali	0,1
5. Bromo	100
6. Cloro	25
7. Composti del nichel in forma polverulenta inalabile (monossido di nichel, biossido di nichel, solfuro di nichel, bisolfuro di trinichel, triossido di dinichel)	1
8. Etilenimina	20
9. Fluoro	20
10. Formaldeide (concentrazione $\geq 90\%$)	50
11. Idrogeno	50
12. Acido cloridrico (gas liquefatto)	250
13. Piomboalchili	50
14. Gas liquefatti infiammabili, categoria 1 o 2 (compreso GPL) e gas naturale ²⁸	200
15. Acetilene	50
16. Ossido di etilene	50
17. Ossido di propilene	50
18. Metanolo	5 000
19. 4, 4'-metilen-bis-(2-cloroanilina) e/o suoi sali, in forma polverulenta	0,01
20. Isocianato di metile	0,15
21. Ossigeno	2 000

<i>Sostanza</i>	<i>Quantità limite (tonnellate metriche)</i>
22. Diisocianato di toluene (2,4-diisocianato di toluene e 2,6-diisocianato di toluene)	100
23. Cloruro di carbonile (fosgene)	0,75
24. Arsina (triidruro di arsenico)	1
25. Fosfina (triidruro di fosforo)	1
26. Dicloruro di zolfo	1
27. Triossido di zolfo	75
28. Poli-cloro-dibenzofurani e poli-cloro-dibenzodiossine (compresa la tetraclorodibenzodiossina, TCDD), espressi come TCDD equivalente ²⁹	0,001
29. Le seguenti sostanze cancerogene, o le miscele contenenti le seguenti sostanze cancerogene, in concentrazioni superiori al 5% in peso: 4-amminobifenile e/o suoi sali, benzotricloruro, benzidina e/o suoi sali, ossido di bis(clorometile), ossido di clorometile e di metile, 1,2-dibromoetano, solfato di dietile, solfato di dimetile, cloruro di dimetilcarbamiole, 1,2-dibromo-3-cloropropano, 1,2-dimetilidrazina, dimetilnitrosammina, triammideesametilfosforica, idrazina, 2-naftilammina e/o suoi sali, 4-nitrodifenile e 1,3 propansultone	2
30. Prodotti petroliferi e combustibili alternativi: a) benzine e nafte; b) cheroseni (compresi i jet fuel); c) gasoli (compresi i gasoli per autotrazione, i gasoli per riscaldamento e i distillati usati per produrre i gasoli); d) oli combustibili densi; e) combustibili alternativi che sono utilizzati per gli stessi scopi e hanno proprietà simili per quanto riguarda l'infiammabilità e i pericoli per l'ambiente dei prodotti di cui alle lettere da a) a d)	25 000
31. Ammoniaca anidra	200
32. Trifluoruro di boro	20
33. Acido solfidrico	20
34. Piperidina	200
35. Bis(2-dimetilamminoetil)(metil)ammina	200
36. 3-(2-etilesilossi)propilammina	200
37. Miscele di ipoclorito di sodio classificate come Pericolose per l'ambiente acquatico - Pericolo acuto, categoria 1 [H400] aventi un tenore di cloro attivo < 5% e non classificate in alcuna delle categorie di pericolo nella parte 1 dell'allegato I ³⁰ .	500
38. Propilammina ³¹	2 000
39. Tert-butil acrilato ³¹	500
40. 2-Metil-3-butenenitrile ³¹	2 000
41. Tetraidro-3,5-dimetil-1,3,5,-tiadiazina-2-tione (dazomet) ³¹	200
42. Metilacrilato ³¹	2 000
43. Metilpiridina ³¹	2 000
44. Bromo-3-cloropropano ³¹	2 000

Note:

¹ Criteri a norma del sistema mondiale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche delle Nazioni Unite (GHS) (ST/SG/AC.10/30/Rev.4). Le parti dovrebbero attenersi a

questi criteri per la classificazione delle sostanze o delle miscele ai fini della parte 1 del presente allegato, salvo adozione di altri criteri giuridicamente vincolanti nella legislazione nazionale. Le miscele sono assimilate alle sostanze pure, purché rientrino nei limiti di concentrazione stabiliti in base alle loro proprietà a norma del GHS, a meno che non sia specificata la composizione in percentuale o non sia fornita un'altra descrizione.

² Secondo i criteri di cui ai capitoli 3.1.2 e 3.1.3 del GHS.

³ Secondo i criteri di cui ai capitoli 3.1.2 e 3.1.3 del GHS.

⁴ Le sostanze con tossicità acuta che rientrano nella categoria 3 (per via orale) rientrano nella voce 2 tossicità acuta nei casi in cui non sia ricavabile una classificazione di tossicità acuta per inalazione, né una classificazione di tossicità acuta per via cutanea, ad esempio per la mancanza di dati conclusivi sulla tossicità per inalazione e per via cutanea.

⁵ Sostanze che hanno prodotto effetti tossici significativi nell'uomo o che si può presumere, in base a dati ottenuti con sperimentazioni su animali, possano produrre effetti tossici significativi nell'uomo in seguito a una singola esposizione. Ulteriori orientamenti sono forniti nella parte 3, figura 3.8.1 e tabella 3.8.1, del GHS.

⁶ È necessario effettuare prove delle proprietà esplosive delle sostanze e miscele solo se la procedura di screening di cui all'appendice 6 (parte 3) del Manuale delle prove e dei criteri stabilisce che la sostanza o la miscela può avere proprietà esplosive.

⁷ La classe di pericolo Esplosivi include gli articoli esplosivi. Se la quantità della sostanza o della miscela esplosiva contenuta nell'articolo è nota, tale quantità è considerata ai fini della convenzione. Se la quantità della sostanza o della miscela esplosiva contenuta nell'articolo non è nota, l'intero articolo è considerato esplosivo ai fini della convenzione.

⁸ Gli esplosivi della divisione 1.4 non imballati o reimballati sono assegnati alla categoria 4 (Esplosivi), tranne ove sia dimostrato che il pericolo corrisponde sempre alla divisione 4.1 in conformità del GHS.

⁹ Secondo i criteri di cui al capitolo 2.2.2 del GHS.

¹⁰ Gli aerosol sono classificati secondo i criteri del capitolo 2.3 del GHS e delle raccomandazioni delle Nazioni Unite sul trasporto di merci pericolose, Manuale delle prove e dei criteri, parte III, sezione 31, ivi menzionata.

¹¹ Per poter rientrare in questa categoria occorre documentare che il generatore aerosol non contiene né gas infiammabili della categoria 1 o 2 né liquidi infiammabili della categoria 1.

¹² Secondo i criteri di cui al capitolo 2.4.2 del GHS.

¹³ Secondo i criteri di cui al capitolo 2.4.2 del GHS.

¹⁴ I liquidi con punto di infiammabilità superiore a 35 °C possono essere considerati liquidi non infiammabili sotto il profilo di taluni fini normativi (per es. trasporti) se sono stati ottenuti risultati negativi nella prova di mantenimento della combustione L.2, parte III, sezione 32 del Manuale delle prove e dei criteri. Questo criterio non vale però in condizioni di temperatura o pressione elevate e pertanto tali liquidi sono classificati in questa categoria.

¹⁵ Secondo i criteri di cui al capitolo 2.4.2 del GHS.

¹⁶ Secondo i criteri di cui al capitolo 2.4.2 del GHS.

¹⁷ Secondo i criteri di cui ai capitoli 2.8.2 e 2.15.2.2 del GHS.

¹⁸ Secondo i criteri di cui ai capitoli 2.8.2 e 2.15.2.2 del GHS.

¹⁹ Secondo i criteri di cui al capitolo 4.1.2 del GHS.

²⁰ Secondo i criteri di cui al capitolo 4.1.2 del GHS.

²¹ Secondo i criteri di cui al capitolo 2.12.2 del GHS.

²² Nitrato di ammonio (10 000): fertilizzanti in grado di autodecomporsi.

Include miscele di fertilizzanti o fertilizzanti composti a base di nitrato di ammonio (una miscela o un fertilizzante composto contiene nitrato d'ammonio combinato con fosfato e/o potassa) in grado di autodecomporsi conformemente al "trough test" (cfr. Manuale delle prove e dei criteri, parte III, sottosezione 38.2), il cui tenore di azoto derivato dal nitrato di ammonio è:

a) compreso fra il 15,75% e il 24,5% in peso (contenuto di azoto compreso fra il 15,75% e il 24,5% in peso derivato dal nitrato di ammonio e corrispondente rispettivamente al 45% e al 70% di nitrato di ammonio) e che non contengono oltre lo 0,4% del totale di materiali combustibili/organici oppure soddisfano i requisiti di un'idonea prova di detonabilità (per es. prova in tubo d'acciaio da 4 pollici);

b) uguale o inferiore al 15,75% in peso, e senza limitazioni di sostanze combustibili.

²³ Nitrato di ammonio (5 000): formula del fertilizzante.

Include fertilizzanti semplici a base di nitrato di ammonio e miscele di fertilizzanti o fertilizzanti composti a base di nitrato di ammonio il cui tenore di azoto derivato dal nitrato di ammonio è:

- a) superiore al 24,5% in peso, ad eccezione delle miscele di fertilizzanti semplici a base di nitrato di ammonio con dolomite, calcare e/o carbonato di calcio di purezza pari almeno al 90%;
- b) superiore al 15,75% in peso per miscele di nitrato di ammonio e di solfato di ammonio;
- c) superiore al 28% (il tenore di azoto del 28% in peso derivato dal nitrato di ammonio corrisponde all'80% di nitrato di ammonio) in peso per le miscele di fertilizzanti semplici a base di nitrato di ammonio con dolomite, calcare e/o carbonato di calcio di purezza pari almeno al 90%;
- d) e che soddisfano i requisiti di un'ideale prova di detonabilità (per es. prova in tubo d'acciaio da 4 pollici).

²⁴ Nitrato di ammonio (2 500): tecnico.

Si applica a:

- a) nitrato di ammonio e miscele di nitrato di ammonio il cui tenore di azoto derivato dal nitrato di ammonio è
 - i) compreso tra il 24,5% e il 28% in peso e che contengono una percentuale non superiore allo 0,4% di sostanze combustibili;
 - ii) superiore al 28% in peso e che contengono una percentuale non superiore allo 0,2% di sostanze combustibili;
- b) soluzioni acquose di nitrato di ammonio la cui concentrazione di nitrato di ammonio è superiore all'80% in peso.

²⁵ Nitrato di ammonio (50): materiale e fertilizzanti senza specifiche ("off-specs") che non hanno superato la prova di detonabilità (per es. prova in tubo d'acciaio da 4 pollici).

Si applica a:

- a) materiale di scarto del processo di produzione e nitrato di ammonio e miscele di nitrato di ammonio, fertilizzanti semplici a base di nitrato di ammonio e miscele di fertilizzanti e fertilizzanti composti a base di nitrato di ammonio, di cui alle note 23 e 24, restituiti dall'utente finale a un produttore, a un deposito provvisorio o a un impianto di rilavorazione a fini di rilavorazione, riciclaggio o trattamento per un uso sicuro perché non soddisfano più le specifiche di cui alle note 23 e 24;
- b) I fertilizzanti di cui alla nota 22, lettera a), e alla nota 23 che non soddisfano i requisiti di un'ideale prova di detonabilità (per es. prova in tubo d'acciaio da 4 pollici).

²⁶ Nitrato di potassio (10 000): fertilizzanti composti a base di nitrato di potassio (in forma prilled/granulare) che presentano le stesse proprietà del nitrato di potassio puro.

²⁷ Nitrato di potassio (5 000): fertilizzanti composti a base di nitrato di potassio (in forma cristallina) che presentano le stesse proprietà pericolose del nitrato di potassio puro.

²⁸ Biogas potenziato: ai fini dell'applicazione della convenzione, il biogas potenziato può essere classificato nella categoria 14 dell'allegato I, parte 2, se è stato trattato conformemente agli standard applicabili al biogas purificato e potenziato che assicurano una qualità equivalente a quella del gas naturale, compreso il tenore di metano, e che ha un tenore massimo di ossigeno dell'1%.

²⁹ Poli-cloro-dibenzofurani e poli-cloro-dibenzodiossine

Le quantità di poli-cloro-dibenzofurani e poli-cloro-dibenzodiossine sono calcolate mediante i fattori di tossicità equivalente di diossine e composti diossina-simili per l'uomo e i mammiferi (TEF) stabiliti dall'Organizzazione mondiale della sanità e rivalutati nel 2005.

Fattori di tossicità equivalente (TEF) – OMS 2005

2,3,7,8-TCDD	1	2,3,7,8-TCDF	0
1,2,3,7,8-PeCDD	1	2,3,4,7,8-PeCDF	0
		1,2,3,7,8-PeCDF	0
		1,2,3,6,7,8-HxCDF	0
1,2,3,4,6,7,8-HpCDD	0	2,3,4,6,7,8-HxCDF	0
OCDD	0	1,2,3,4,6,7,8-HpCDF	0
		1,2,3,4,7,8,9-HpCDF	0

Abbreviazioni: Hx = hexa, Hp = hepta, O = octa, P = penta, T = tetra.

Riferimento: Van den Berg et al, The 2005 World Health Organization Re-evaluation of Human and Mammalian Toxic Equivalency Factors for Dioxins and Dioxin-like Compounds, *Toxicological Sciences*, vol. 93, No. 2, pagg. 223–241 (2006).

³⁰ A condizione che la miscela non sia classificata come Pericolosa per l'ambiente acquatico - Pericolo acuto, categoria 1 in assenza di ipoclorito di sodio.

³¹ Nei casi in cui tale sostanza pericolosa rientra nella categoria liquidi infiammabili 10 o liquidi infiammabili 11, ai fini della convenzione si applicano le quantità limite più basse.